

Nella relazione d'ordine la Corte ci ha invitato
a esprimere la nostra opinione sull'interpretazione
degli Art. 6 e 12 dell'Att del '76

Il Giallari attiene strettamente a questo punto.

Il Giallari ritiene che, nell'art. 1 non è contenuta
completa, ~~spetta~~ la questione fondamentale se
proprio la parola è il contenuto della competenza
del P. nel praticare le variazioni del potere
medico.

~~Le due disposizioni non sembrano in parte
in conflitto. La prima non vi dà
nessun potere normale e esclusivo
esclusivo, vi dà un potere
normale senza potere di~~

Ritengo ^{altresì} che la competenza del Parlamento
non vale posta in astratto, bensì nel
concreto, assai concreta, alla presente
controversia.

Or bene, da dove trae origine la controversia?

7 fatti sono noti

Al momento l. escludere il mandato di un dei suoi membri, e a presenza di una controparte, il P. si è trovato di fronte ad una situazione nuova ed eccezionale:

un mandato esiguito in virtù di un accordo post-elettorale chiaramente diretto ad alterare l'esito del voto.

Accordo particolarmente pessimo 4° linea 6° linea
L'esistenza di tale accordo, e la sua contraddittorietà di fronte
comunisti non pacificamente ammessi degli stessi ricorrono.

La linea dell'On. De Gasperi ammette l'esistenza di un
~~accordo di spartizione dei seggi~~ l. linea della Repubblica
costituisce la contraddittorietà di tale accordo al principio della rappresentanza

~~incontrastabile della funzione pubblica (principio di un'unica comunità).~~
ricorda bene i fatti ed i rapporti fra partiti ed eletti!

D. fronte a tale impressionante situazione, e) in assenza
di altri rimedi, il P. ha ritenuto di dover agire
a salvaguardia della propria autonomia, del principio,
della legittimazione della istituzione rappresentativa.

→ ~~fare a sovvertire l'ordine degli eletti.~~

→ ~~A questa fine si sono continuate.~~

L'oratore ha detto uccello e ha una contrarietà di principio alla base. Il
 è evidente che non si tratta del genere, l'orazione non ha minima
 la legittimità politica del Parlamento, i rapporti con le altre
 regole e ai principi della rappresentanza politica nei quali
 riprese libertà del Parlamento. E la stessa Repubblica
 italiana, nei suoi scritti ispirati, ne ha proclamato la
 contrarietà al principio della libertà del mandato.
 Il Parlamento si è stato sospeso nella

~~contenuti al principio~~
Tuttavia, la decisione del Parlamento si è stata sospesa alla
sua efficacia ^{per ragioni procedurali} La Corte potrebbe decidere l'annullamento.

As, ni la suspension dell'efficacia, ni l'eventuale annullamento
del Parlamento aveva levato il

Ma, né la
risolveranno il problema che il Parlamento aveva levato il
Se il P. non ha il potere di opporsi ad un s. t. -
transazione nazionale

24 maggio 2007: ~~Chi può opporsi ad una decisione nazionale~~
~~che incide sulla composizione del Parlamento ma che sia~~
manifestamente contraria ai principi e alle regole del
diritto comunitario, chi ha il potere forte?

Da un punto di vista giuridico, il problema si converte quindi nel vedere se l'Art. 1 del 1946, in particolare il suo Art. 12, possono essere interpretati in maniera da vincolare il Parlamento ad adottare una decisione completamente predefinita nel suo contenuto. Dalle autorità nazionali ~~anche allora esse~~ ^{si} manifestano contrarie al diritto comunitario.

Non vi è un precedente in materia. Né la cosa appare sorprendente data l'assoluta eccezionalità e quasi, si direbbe.

4

Al fine di evitare duplicazioni, il ~~Parlamento~~ la difesa del Parlamento tratterà soltanto dell'art. 12, rinvio, per sull'art. 6, e quanto illustrato negli scritti difensivi.

Ordinanza del 13 gennaio: la competenza del Parlamento è particolarmente ristretta

- a) Il Parlamento deve prendere atto dei risultati nazionali. La presa d'atto confermerebbe la totale mancanza di potere discrezionale (Le Pen, par. 50)
- b) Il Parlamento non ha alcun potere a valutare la conformità dei risultati nazionali alla linea del S. U. comunitario (par. 51)

L'ordinanza delinea, in sostanza, una competenza esclusiva degli Stati in materia elettorale, ~~con l'unica eccezione della competenza in materia~~
Il diritto comunitario avrebbe solo competenza in tema di incompatibilità:
Necessaria applicazione in primo luogo del principio del conferimento

Forse l'importante qui è,

- a) che il caso Le Pen non è pertinente. Esso concerna una ipotesi di decadenza del mandato per eventi sopravvenuti (art. 13, par. 2) e non un caso di verifica dei poteri.

- b) L'idea di una competenza esclusiva degli Stati in materia elettorale contrasta con l'intero sistema dell'AH. Dal 1976, si è incrementata e manifestamente inasprita.

La sostanza Le Pen ha accertato che l'art. 13, par. 2, che impone al Parlamento di prendere atto di una vacanza di reggia risultante dall'applicazione delle disposizioni nazionali stabilisce una competenza esclusiva degli Stati membri.

~~Questo conclusione non è trasponibile all'art. 12 dell'Atto. Nel l. 13, par. 2, e quella dell'art. 12. Non vi sono anche differenze sostanziali tra le norme relative alle materie che impongono la verifica della~~

~~conclusione della sostanza Le Pen fra il regime giuridico della decadenza (art. 13, par. 2) e quello della verifica dei poteri (Art. 12) vi sono alcune tre elementi di diversità.~~

1) relativamente alla struttura del procedimento

- L'art. 13, par. 2, prevede un solo accertamento ad opera delle Autorità nazionali, che si conclude con una semplice presa d'atto del Parlamento.
- L'art. 12 prevede un ~~procedimento~~ duplice accertamento, ad opera delle Autorità nazionali e ad opera del Parlamento. Il Parlamento ... prende atto ... e decide. Si tratta di un procedimento complesso che si ~~svolge~~ articola in due fasi. La prima l'atto non conclude il procedimento ma ~~inter~~ apre la seconda fase della coesistenza presentata in base all'Art. del 1976 che il Parl. decide

b) Quanto agli atti formali

6

- Art. 13, par. 2, → la presa d'atto non si esprime^{va} con una decisione bensì con una "dichiarazione di presa d'atto", priva quindi l'effetto proprio dell'ulteriore presa d'atto e sostituito da una "informazione" data al Parlamento.
- Art. 12 → Decisione formale che elide un procedimento complesso.

c) Relativamente al contenuto dell'Atto del Parlamento

- Art. 13, par. 2, → contenuto negativo:
inesistenza delle condizioni stabilite dalla legislazione nazionale per il mantenimento dell'status di deputato. L'essenza di tali condizioni è sufficiente per elidere il procedimento.
- Art. 12 → contenuto positivo.
Il Parlamento prende atto della esistenza delle condizioni nazionali per l'assunzione dell'status di deputato. Ma esse, pure se necessarie, non sono sufficienti per la verifica del potere → devono aggiungersi le condizioni stabilite dal diritto comunitario.
non solo art. 7

— D

Il congruente dell'interpretazione dell'art. 12
come norma che assegna competenza esclusiva agli S.M.

Rinvio alle argomentazioni contenute negli scritti difensivi.

1. L'idea di una competenza esclusiva degli Stati
è incompatibile con ~~un~~ l'esistenza di una decisione
formale del Parlamento.

Non vi è, in diritto comunitario, alcuna situazione
nella quale un'istituzione comunitaria debba adottare
un atto meramente recettivo di un atto nazionale.

Basterebbe una presa d'atto in forma di Dichiarazione
del Presidente (Art. 13, par. 2, vecchia formulazione,
o addirittura una mera informazione, Art. 13, par. 2 attual)

Se vi è necessità di una decisione del Parlamento, ~~non~~
→ vi è diritto comunitario ~~la~~ applicare.

2. L'esistenza di una decisione del Parlamento ~~inter~~ che
il Parlamento ~~quanto meno~~ ricepisce l'atto
nazionale e lo incorpora nell'ambito di un atto
comunitario che ha un contenuto necessariamente
più ampio.

Se il Parlamento fosse vincolato a ricepire l'atto
nazionale esso sarebbe obbligato ad adottare una decisione
contraria al diritto comunitario. Questa situazione
sarebbe alquanto singolare. La Corte ha già più volte
precisato che i giudici nazionali e la p.s. hanno
l'obbligo di disapplicare norme ~~inter~~ o procedurali
che pregiudichino o ostacolino l'applicazione del diritto
comunitario. Adottando la Corte ha sostenuto la
necessità di disapplicare norme procedurali nazionali
che siano in ostacolo al pieno dispiegarsi dell'effetto.

del diritto comunitario. Sarebbe assurdo che il Parlamento 8
fosse costretto ad applicare norme nazionali contrarie al
diritto comunitario. Non esiste una competenza
esclusiva delle autorità nazionali ad applicare il
diritto comunitario.

3. L'idea di una competenza esclusiva degli Stati;
che ~~si~~ produca effetti con una decisione
comunitaria ~~produce effetti~~ produce conseguenze
assurde e irragionevoli. Cosa accade infatti se i
provvedimenti nazionali venissero annullati per
ris giuridica (come in questo caso)?

~~Domanda: può l'annullamento di atti
nazionali produrre un annullamento di un
una decisione comunitaria? Ciò sarebbe dannoso
assurdo, anche perché la decisione produce effetti
che il diritto nazionale non può produrre. ~~Domanda:~~
~~Esistenza nazionale allora avrebbe effetti di~~~~

Avremmo allora una ~~parziale~~ competenza
del giudice nazionale ad annullare gli effetti
di un atto comunitario, in contrasto con princi-
pi fondamentali del diritto comunitario.

P.S. Proprio per quest. motiv. la Corte ha
del mandato pronunciato in favore della disposizione
nazionale produce effetti in virtù dell'art.
13, par. 2, e non in forza in virtù
di effetti prodotti direttamente dalla dispos. 20-
nazionale o di un mandato emanato
dal Parlamento europeo.

III. Il modello dei rapporti fra ~~atto~~ competenza
(Att.) nazionale e competenza (Att.) del Parlamento.

Le parti ricorrenti negano le incongruenze segnalate.
Richiamando al ~~caso~~ principi stabiliti dalla Corte L. giur. citare
nel caso Olofini Borrelli.

Secondo tale principio, è ben possibile che un att.
comunitaria debba limitarsi a recepire il contenuto di
un att. nazionale, ~~ma~~ senza che l'Istituzione
comunitaria abbia il potere di disapplicarlo, in quanto,
in tali casi, le irregolarità dell'att. nazionale non hanno
alcuna incidenza sulla legittimità dell'Att. comunitaria.

~~Portando a questo punto~~ ^{io} ~~vorrei allora dimostrare~~
che invece che questa conclusione si fa in un'ottica
parziale e inaccurata del caso Borrelli. La giurisprudenza
della Corte dimostra invece che non esiste alcun caso
nel quale un att. comunitaria debba limitarsi a
recepire il contenuto di un att. nazionale, senza che
l'Istituzione comunitaria possa esercitare alcune discrezionalità.

1. Lettera Olafico Borelli:

10

Fatto riguardare una bozza di contributo del FEAOG

Abronzione la proposta.

- richiesta dell'istituto
- parere negativo dell'Autorità nazionale
- lettera negativa della Commissione

sentenza della Corte: par. 10

l'atto nazionale viola l'arg. convenz. e determina i termini dell'attuale decisione

par. 11

Ciò accade quando la competente autorità
emette un parere negativo

Il parere negativo è, da solo, sufficiente
a ~~motivare~~ causare il rigetto della bozza.
Analogo con il caso Le Per

fil rouge

Avv. Gen. Dorman, par. 24

Il rigetto della Commissione si fonda
unicamente sull'assenza di parere
favorevole della Stato.

che presenta la parere favorevole
i presupposti per la concessione del
finanziamento.

La lettera della sentenza Olafico Borelli evidenzia subito
un punto chiaro nella giurisprudenza: Non esiste alcun
caso in cui il contributo è in atto convenz. e
completamente preconstituito dalla Autorità nazionale

2)

La decisione dell'Avv. Gen. Nioche
in data 2-6/99
(Commissione in materia L. 06/9)

par. 100

La neutralità dei riti della procedura nazionale
rispetto alla validità dell'atto comunitario non deve
essere garantita ... in caso di decisione nazionale
positiva ... che rende possibile una decisione
comunitaria.

par. 111 m) Se l'impugnazione riguarda la

manca considerazione ^{l'ine} del principio fondamentale
del diritto comunitario (principio di precauzione).

La Commissione dovrà tener conto delle conseguenze
della mancata considerazione di un rischio per
la salute. Una decisione favorevole

in una situazione è fatta che giustifica una
decisione sfavorevole e "illegittima e deve essere
modificata". ~~Si aggiunge, nonostante l'esistenza~~

~~la sua decisione del Consiglio d'UEET~~

par. 114

b)

Il caso Kühne (procedura per la registrazione DOP)

Due fasi: → Autorità Nazionale presenta la domanda
(par. 53). L'Unione Europea esamina
la registrazione

→ la Commissione verifica la conformità
al regolamento 2081/04
(par. 54)

procedura deve
essere rispettata
non
obstante la decisione

- La sentenza Olivero Borelli definisce un procedimento di armonizzazione fondato sul due fasi principio della separazione delle competenze
 - competenza esclusiva parallela o ripartita
- Alla separazione delle competenze normative corrisponde la separazione delle competenze giurisdizionali
 - vizi dell'Atto nazionale → giudice nazionale
 - vizi dell'Atto comunitario → giudice comunitario

Ad avviso del Parlamento

- Art. 12 stabilisce un procedimento di questo tipo
- verifiche sul piano nazionale → giudice nazionale
 - la decisione comunitaria prevale
 - ~~ma~~
 - Al Parlamento spetta invece verificare sul rispetto dell'Art. 176 per questo aspetto ~~ma~~
 - la decisione del P.E. prevale sul giudice comunitario

La giurisprudenza Borelli conferma l'interpretazione dell'art. 12 secondo la quale il P.E. non può essere costretto ad adottare una decisione contraria alle lettere e allo spirito dell'Art. 176

Vari modelli di amministrazione
in un'ottica nazionale e alla
comunità internazionale

- Modello alla spagnola
- Modello a rete (OGN)
- Modello di integrazione

In nessun caso applicazione
d'assurda situazione che si non
decisione comunitaria meramente recettiva
di un atto nazionale, contraria in ipotesi
al diritto comunitario.

~~A Althaus una tesi creata ex...~~
~~proprio.~~

Una decisione di incarna di P. deve adottare
 una decisione più contenuta proprio sarebbe una
 assoluta novità in giurisprudenza ed esprimere una lacuna
 nel sistema di verifica.

And che ha tutte le altre istituzioni politiche e

istituzionali, proprio che la Corte applica la propria

giurisprudenza! Il P. non rischia controllare l'altro

procedura dettata ma che l'esistenza è
 una microscopia di fronte agli atti del C.C.

La soluzione del P. è venuta al equilibrio. Chiusa

una lacuna nel sistema! non

~~O Il Parlamento ha reagito con l'unica mano~~

A tale lacuna, il Parlamento ha ritenuto di dover

La decisione 24 maggio 2002 ha invece espresso una

apparente lacuna nel sistema ~~limitando~~ della

verifica dei poteri. Il Parlamento chiede che C.C.

lo non valga, e. una decisione è un atto unico,

risparmiare tale lacuna!